

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

ALCARO GIUSEPPE, Presidente CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore TALARICO MARIO, Giudice

in data 24/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1962/2022 depositato il 01/09/2022

proposto da
S.r.l
Difeso da Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K
Rappresentato da
ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro
Difeso da
ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:

a seguito di discussione in pubblica udienza

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020210008829525 IMU 2013

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso iscritto al n.ro 1962/2021 R.G.R., convenendo in giudizio l'Agenzia delle entrate Riscossione (A.d.e.R.), la società SRL, in persona del legale rappresentante p.t. impugna la cartella di pagamento n. 030 2021 00088295 25 000, notificata il 28.06.2022, limitatamente al ruolo sotteso n. 2021/002981 del comune di nitimante il pagamento della somma di € 345.647,81 (valore della causa pari ad € 250.998,00), come di seguito suddivisa:

- Ruolo N. 2021/002981 Imposta Municipale unica anno 2013 € 113.464,52;
- Ruolo N. 2021/002981 Imposta Municipale unica anno 2014 € 114.464,42;
- Ruolo N. 2021/002981 Imposta Municipale unica anno 2015 € 123.253,62.

La ricorrente società eccepisce, tra l'altro, la nullità della cartella di pagamento impugnata in ragione dell'omessa notifica, da parte dell'ente impositore, dei prodromici avvisi di accertamento/liquidazione, per come desumibile dai dettagli del debito riportati in cartella.

Conclude, pertanto, per l'accoglimento del ricorso ed il consequente annullamento dell'atto impugnato.

2.- Risulta costituita l' Agenzia delle Entrate Riscossione (A.d.e.R.) che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni, contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente società, conclude per il rigetto nel merito del ricorso. In ragione delle eccezioni sollevate dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 39 d. lgs. num. 112/1999, parte resistente ha proceduto a chiamare in causa l'ente impositore, Comune di , che, per sua libera scelta, non ha inteso intervenire in giudizio.

3.- All'udienza pubblica del 24 febbraio 2023, sentito il Relatore, le parti comparse rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale e la Commissione tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente

occorre rilevare come, a seguito della sentenza delle SSUU num. 16412/2007, è andato consolidandosi l'indirizzo interpretativo di legittimità secondo cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore, quanto del concessionario, senza che sia configurabile, tra i due soggetti, alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs 112/1999, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

In applicazione di tale orientamento, si è affermato che in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei

prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. Sez. 5, ordinanza n.

10528 del 28/04/2017, Rv. 644101 -01; Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 62154601; Id. n. 9762/2014). Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo la circostanza che la domanda abbia ad oggetto la regolarità o la validità degli atti esecutivi ovvero l'esistenza del credito, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore (Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, Rv. 654727 - 01). Nell'ipotesi descritta. dunque, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di "litis denuntiatio", avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite. Si osservi, peraltro, che la chiamata in causa prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, è preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Alla luce delle superiori considerazioni l'art. 39 appare qualificabile appunto come litis denuntiatio, pertanto, l'agente della riscossione non necessiterebbe di alcuna autorizzazione (da parte del giudice) per chiamare in causa l'ente creditore (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 9250 del 03/04/2019, Rv. 653645 - 01). Ciò premesso, nel caso di specie, in ragione del tenore del ricorso, la parte convenuta costituita A.d.e.R., in data 19 gennaio 2023, a mezzo PEC, ha proceduto alla chiamata in causa del comune di , ai sensi dell'art. 39 del D. L.vo n. 112/1999, notificando all'ente impositore l'atto di chiamata in causa, il ricorso della società ricorrente, la procura alle liti, il relativo estratto di ruolo. L'ente impositore non è intervenuto in giudizio per sua libera scelta. pure fronte di atti impositivi di rilevante valore economico. L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento/ , nei termini esposti dalla società liquidazione in materia di IMU, emessi dal comune di ricorrente, appare fondata, non essendo stata versata in atti prova alcuna dell'avvenuto adempimento da parte dell'ente impositore: va, dunque, dichiarata la nullità della cartella di pagamento n. 030 2021 00088295 25 000. Occorre ribadire in merito, infatti, come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria sia assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, quale appunto l'avviso di accertamento/liquidazione nel caso che ci occupa, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli -rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto- o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito -la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità- interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione (v. Cass. SS.UU. sentenza n. 16412/2007). 5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'ente impositore Comune di che, sebbene chiamato in giudizio dal concessionario ai sensi dell'art. 39 del D. L.vo n. 112/1999, così da consentirgli, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili, non ha inteso intervenire in giudizio. Trattandosi di annullamento di cartella di pagamento per cause evidentemente imputabili all'ente impositore, nella specie la notifica degli avvisi di accertamento/liquidazione dell'IMU per gli anni 2013-2014-2015, le spese del presente giudizio vanno poste, dunque, a carico del comune di e vengono liquidate come

da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che si dichiara antistatario.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione Seconda di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 030 2021 00088295 25 000.

Condanna il Comune di al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi euro 3962,00, quale compenso tabellare per fasi ai valori minimi (€ 1276,00 + € 601,00 + € 2085,00), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93, primo comma, c.p.c., che si dichiara antistatario.